

ATTO NORMATIVO

Azione Cattolica Diocesi di Rimini

Azione Cattolica – Diocesi di Rimini

Atto Normativo

approvato dall'Assemblea Diocesana

del 26 febbraio 2006

Il Consiglio Nazionale

con delibera n. 23 del 10 giugno 2006

ha dichiarato la

CONFORMITA'

dell'Atto Normativo dell'Azione Cattolica

della Diocesi di Rimini

con la normativa statutaria

e regolamentare nazionale

PREMESSA

Nel 1870, a due anni dalla fondazione della Società della Gioventù Cattolica Italiana, nascono a Rimini le prime associazioni di Azione Cattolica, seguite ed assistite nel loro nascere dal conte Giovanni Acquaderni di Bologna, cui fanno frequente riferimento.

L'associazione, pur nella fatica di crescere ed espandersi nel territorio riminese, ben presto si qualifica per la sua presenza nel mondo ecclesiale e per il suo attivo operare nella vita sociale e civile del territorio.

Dall'indimenticabile Circolo Contessi, la sua azione formativa si estende ben presto nella chiesa locale, diocesana e parrocchiale, affidando alla storia della Chiesa riminese indimenticabili figure di apostoli e testimoni, tra cui spiccano quelle di Mons. Girolamo Mauri, Mons. Antonio Pallotta, Iginio Righetti, il Beato Alberto Marvelli, la Venerabile Carla Ronci, Luigi Zangheri, Mons. Walter Pasolini, Don Giuseppe Semprini (don Pippo).

La presenza nella vita sociale e civile si avvale delle realizzazioni dell'Opera dei Congressi, con le sue numerose iniziative a favore dei meno favoriti, la promozione delle Casse Rurali e la diffusione dell'istruzione e della cultura tra i ceti popolari.

Il battagliero settimanale "L'Ausa" testimonia la partecipazione dell'Associazione alla vita sociale e politica della città e della provincia.

L'impegno dell'Associazione a lenire le sofferenze della popolazione durante la seconda guerra mondiale e nel periodo della ricostruzione, in modo esemplare guidato dal Beato Alberto Marvelli, consacra la presenza dell'Azione Cattolica nel tessuto connettivo del territorio riminese.

Lo sviluppo turistico del dopoguerra, che fortemente impegna le comunità ecclesiastiche locali, vede l'Azione Cattolica protagonista di un nuovo tipo di azione pastorale.

Il Concilio Vaticano II, cui storicamente segue la diaspora dalle comunità parrocchiali di tanto laicato cattolico, consacra la vocazione parrocchiale dell'associazione, alla quale si deve in parte la rinascita di una vita pastorale e missionaria nelle comunità locali.

La presenza nella vita della Diocesi ha visto le Scuole di Vita Cristiana, la formazione degli operatori pastorali, l'attività culturale del Centro Vittorio Bachelet e del Centro Paolo VI.

Alla nascita a Rimini di un consistente polo universitario, che ha cambiato il volto della città, l'Azione Cattolica risponde con le molteplici attività della FUCI.

La beatificazione di Alberto Marvelli da parte di Giovanni Paolo II a Loreto nel settembre 2004 ha posto il sigillo all'identità dell'Azione Cattolica Riminese, affidandole il compito di collaborare alla missione della Chiesa in un territorio, come la provincia di Rimini, così particolare per la sua vocazione turistica e per la presenza di persone di tante provenienze.

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI RIMINI

Articolo 1

Comma 1

L'A.C.I. della diocesi di Rimini riunisce tutti i laici che risiedono nel territorio diocesano e che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Suddivisi organizzativamente in Associazioni territoriali parrocchiali, essi si riconoscono nell'Associazione Diocesana come parte dell'unica Associazione Nazionale Italiana.

Comma 2

Secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale dell'A.C.I. ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari ivi contenute, l'A.C. della Diocesi di Rimini ha elaborato questo Atto normativo diocesano per disciplinare le modalità di svolgimento delle varie funzioni che regolano la vita Associativa in vista di una costante ed attenta garanzia sia della unitarietà diocesana che della democraticità delle strutture che la caratterizzano e la mantengono vitale ed attenta ai luoghi in cui si radica ed ai tempi in cui opera.

Comma 3

La composizione dell'Associazione diocesana è la seguente:

L'ASSEMBLEA DIOCESANA

IL CONSIGLIO

LA PRESIDENZA

Le cariche sono elettive, della durata di 3 anni, rinnovabili secondo norme statutarie.

Comma 4

Il legale rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Rimini è il Presidente diocesano pro tempore.

Comma 5

La sede dell'Associazione Diocesana dal 2004 è in via Oberdan 26/a, Rimini. Precedentemente l'A.C. ha avuto sede nella Curia Vescovile (1979 - 1996 circa), accanto agli Uffici Pastorali, e successivamente (1996 - 2004) presso "Casa Marvelli" in via Cairoli.

Comma 6 Caratteristiche dell’A.C. diocesana

- L’A.C. di Rimini in continuità con la sua lunga ed importante storia e tenendo per modello le luminose e profetiche figure che l’hanno voluta e guidata per più di un secolo, sa di dover mettersi in ascolto degli eventi del tempo e del loro riflesso sul territorio per rispondere con capacità all’invito dell’intera Chiesa riminese di aprirsi alla missione, *“accogliendo la vocazione missionaria come costitutiva del nostro essere Chiesa; e quindi considerarci, a tutti i livelli ecclesiali, in stato di missione in questo nostro tempo, a partire da questo territorio in cui la Provvidenza ci ha posti ad operare”* (nota pastorale del Vescovo – Pentecoste 2003) consapevoli che *“il nostro non è il tempo della semplice conservazione dell’esistente, ma della missione”* (Convegno ecclesiale di Palermo 1995) per *comunicare il Vangelo in un mondo che cambia.*
- Le caratteristiche del nostro territorio, esteso fra la fascia costiera, a precoce ed effervescente vocazione turistica, e l’entroterra fertile e ricco di tesori artistici ma meno prodigo di prospettive di benessere, sono causa di squilibri sia stagionali che economici nella popolazione ed hanno messo in evidenza certe fragilità delle famiglie. Tali fragilità si sono espresse negativamente sui giovani e sui ragazzi, attratti dalla *“cultura”* dell’immagine, del divertimento, del facile guadagno ed immersi in una mentalità effimera del vivere. Su questi temi l’A.C. riminese ha riflettuto per inserirsi con proposte significative, che portassero all’incontro con il Vangelo specialmente i giovani. E così è stato anche quando alla *“vocazione turistica”* Rimini ha aggiunto la *“vocazione universitaria”* aprendosi all’insediamento di un Polo Universitario in rapidissima crescita. L’impegno missionario dell’A.C. si è aperto anche all’impegno nel mondo della scuola e dell’università (MSAC e FUCI).
- Se il ricco e multiforme mondo del volontariato sociale ed ecclesiale ha sempre annoverato fra i promotori e fra gli

operatori persone generose formatesi in Azione Cattolica, l'ambito dell'impegno sociale e politico ha avuto più debolezza e più oscillazioni nell'impegno formativo specifico dell'A.C. La riscoperta e l'attuale valorizzazione del coraggioso impegno nella costruzione della Città dell'Uomo del Beato Alberto Marvelli, "ingegnere della carità", esempio fulgido di passione per l'uomo e di amore per Dio, testimone fedele e convinto operatore nell'Azione Cattolica e per l'Azione Cattolica, ci spinge a ripercorrere con audacia i sentieri del valore di un impegno diretto per rendere migliore la Società civile: una Società capace di accogliere l'Uomo, la Donna, il Bambino rispettandone la misteriosa e grandiosa dignità, promovendone la crescita umana, sociale e solidale.

Comma 7 Le scelte qualificanti dell' A.C. diocesana

- A.C. e laicità

Laicità è capacità di comprendere la grandezza della vita; è disponibilità ad essere fedeli ad essa vivendo il proprio Battesimo in pienezza; laicità è solidarietà con il proprio tempo; laicità è attenzione ai problemi della società di oggi; è disponibilità a dire i valori in cui crediamo attraverso uno stile di vita.

Si richiede che l'A.C. si riscatti dal rischio di essere identificata con un'operatività pastorale che la chiude dentro gli orizzonti "delle sole cose di Chiesa"; l'Azione Cattolica deve saper educare le persone a vivere con cordialità i luoghi della vita quotidiana, ad assaporare la bellezza e la grandezza della vita e portarne con forza i pesi, riscoprendo la propria vocazione personale all'interno dell'Associazione.

- A.C. e Parrocchia

Il legame tra la parrocchia e l'Azione Cattolica Italiana è da sempre molto stretto. Nelle comunità parrocchiali l'Azione Cattolica ha anticipato in modo capillare e con intuito profetico l'aggiornamento pastorale del Concilio e ne ha accompagnato nel corso degli anni il cammino di attuazione.

Ha portato nella parrocchia la sensibilità e le istanze di quanti risentono, nella fatica del vivere di ogni giorno, i riflessi di quel cambiamento che tocca in vario modo ogni persona.

L'amore alla Chiesa e il legame con i pastori appartengono profondamente alla natura e alla vita dell'A.C. Essi sono il frutto della sua impronta, ribadita anche nelle note conciliari (A.A. 20).

Va riconosciuto alle associazioni parrocchiali il contributo dato alla continuità della vita pastorale delle Parrocchie soprattutto nelle loro vicissitudini quando l'Associazione ha curato la formazione degli aderenti e la sensibilità alla dimensione diocesana.

Nella sua storia l'A.C. ha sempre individuato strade per essere al servizio della propria Chiesa in modo generoso: occorre anche oggi che l'A.C. faccia emergere la sua originalità e che valorizzi il legame diretto ed immediato con la chiesa diocesana e con le parrocchie che la compongono.

Attraverso queste due dimensioni (diocesi, parrocchia) si esprimerà anche l'attenzione, l'interesse, il legame dell'A.C. con la città e con il territorio ad essa connesso.

- **Zone Pastorali**

L'attuale novità di espressione della fisionomia della Parrocchia, che dà nuovo volto alla Chiesa locale, trova l'A.C. pronta ad affrontare queste modalità, specialmente dove il cammino è più faticoso e le persone si sentono disorientate nel dover lasciare abitudini rassicuranti. Sarà impegno dell'A.C. aiutare ad affrontare con spirito evangelico questa nuova stagione della nostra chiesa diocesana.

- **A.C. e dimensione Associativa**

La struttura associativa continua a rappresentare un elemento prezioso da custodire con scelte attente e sensibili. Anche l'organizzazione è uno degli aspetti che caratterizzano la vita di una Associazione e le permettono di operare in maniera ordinata, efficace, coerente con gli obiettivi che si è prefissata.

Tale ordinamento permette di tener vivo l'interscambio a vari livelli con le altre Associazioni e di sentirsi parte di quella dimensione diocesana che caratterizza l'A.C. .

Dopo un periodo in cui l'appartenenza all'A.C. era abitudinaria e non sempre personalmente motivata, si è passati al rischio di un'appartenenza legata solo alle cose da fare: oggi si chiede di vivere l'appartenenza associativa accettando la dimensione della fraternità e dei legami significativi; dell'impegno formativo costante, della cura della propria vita spirituale per poter vivere responsabilmente una laicità adulta.

- **A.C. e formazione**

Nella sua lunga storia l'A.C. si è espressa soprattutto come formazione: disponibilità ad accompagnare il cammino di crescita umana e cristiana di ogni aderente, tenendo conto dell'età e partendo dalla vita concreta di ogni persona e dalle domande sempre nuove che la vita pone. Lo stile di ogni itinerario formativo deve avere come punto centrale il calore delle relazioni in una accoglienza fraterna della persona. La Formazione in A.C. è il luogo dove fede e vita si incontrano.

Alla fede adulta si giunge attraverso un cammino articolato in tre tappe fondamentali: la decisione consapevole di seguire il Signore Gesù, l'appartenenza responsabile alla Chiesa, la capacità di comprendere la rilevanza della fede per affrontare i problemi dell'Uomo e della società.

La fede, nella proposta A.C., non è mai "neutrale": essa assume le connotazioni laicali e associative che diventano tratti particolari del laicato di A.C. L'esemplarità formativa è l'impegno datoci dal Vescovo.

- **A.C. e testimonianza**

Per dire in modo credibile l'importanza e la bellezza dell'essere cristiani oggi, in cammino assieme agli altri uomini e donne del nostro tempo lungo la strada che conduce alla pienezza della vita, occorrono Comunità estroverse che

promuovano e sviluppino l'esercizio del discernimento comunitario e operino una conversione pastorale per portare l'Annuncio nei tempi e luoghi della vita ordinaria.

Si legge al n. 31 della *Gaudium et Spes*: *“Legittimamente si può pensare che il futuro dell'umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza”*.

- **A.C. e il dono ricevuto a Loreto :**

Sono tre le consegne che Papa Giovanni Paolo II ha affidato alle A.C. il 5 settembre 2004 a conclusione della festa pellegrinaggio:

Contemplazione per camminare sulla strada della Santità tenendo fisso lo sguardo su Gesù, unico Maestro e Salvatore;

Comunione per promuovere la spiritualità nell'unità con i Pastori della chiesa, con tutti i fratelli nella fede e con le altre aggregazioni ecclesiali. L'A.C. sappia mettersi in dialogo con tutti gli uomini di buona volontà;

Missione per essere fermento evangelico in ogni luogo: nelle case e nelle scuole, nei luoghi di lavoro e del tempo libero. Il Vangelo è parola di speranza e salvezza per il mondo.

L'A.C. riminese possa ricevere dalla venerabile Carla Ronci, maestra di speranza, dalla beata Elisabetta Renzi e dalla serva di Dio Faustina Zavagli luminose figure di educatrici e di trascinatrici alla sequela di Cristo, dal beato Alberto Marvelli, “apostolo dall'anima in fiamme”, che incendiava il cuore di tanti giovani: essi sostengano nell'impegno chi lietamente ha scelto di aderire all'A.C.

**ADESIONE E PARTECIPAZIONE
ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DELLA DIOCESI DI RIMINI**

**Articolo 2
Richiesta di adesione**

Comma 1

La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale.

Comma 2

La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all'interno degli itinerari formativi.

Comma 3

La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle caratteristiche che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.

Comma 4

L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

**Articolo 3
Accoglimento della richiesta di adesione**

Comma 1

La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, attraverso l'Associazione territoriale o il gruppo cui il richiedente vuole aderire.

Comma 2

Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.

Comma 3

L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, così come sono delineati dallo Statuto.

Articolo 4

Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci

Comma 1

L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate - anche attraverso uno specifico "segno" (di norma una tessera) - secondo le forme stabilite dal Consiglio Nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.

Comma 2

Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e locale.

Articolo 5

Ritiro ed esclusione dall'Associazione

Comma 1

Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che lo avevano portato ad aderire all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione territoriale o il gruppo di appartenenza, all'Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione.

Comma 2

La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

Comma 3

Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale per l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

Articolo 6

Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

Comma 1

Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.

Comma 2

La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

Comma 3

La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

Comma 4

I ragazzi, ordinariamente rappresentati dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

Articolo 7

Partecipazione democratica

Comma 1

Per le decisioni da assumere in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa, concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, gli organi dell'Associazione diocesana devono prevedere forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

Comma 2

La Presidenza diocesana promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta all'Assemblea e al Consiglio per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Articolo 8

Regole generali per l'esercizio di diritto al voto

Comma 1

Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.

Comma 2

Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

Comma 3

Il diritto di voto (elettorato attivo) è esercitato da tutti gli appartenenti al Settore Giovani e al Settore Adulti regolarmente iscritti all'Associazione.

Articolo 9

Elettorato passivo

Comma 1

Sono titolari dell'elettorato passivo (cioè eleggibili) tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono ad altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

Comma 2

Non possono essere eletti per incarichi direttivi o come membri di Consiglio per il Settore Giovani coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età. Tuttavia qualora un consigliere per il Settore Giovani compisse il trentesimo anno di età durante il proprio mandato, non decadrà dall'incarico fino alla fine del triennio.

Articolo 10

Incarichi direttivi

Comma 1

Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente parrocchiale e diocesano; componente della Presidenza diocesana, Segretario diocesano di Movimento d'ambiente.

Comma 2

Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico si rende vacante, il nuovo conferimento ad altro socio, secondo le modalità previste dallo Statuto o dal presente Atto, è valido fino al termine del triennio in corso.

Articolo 11

Conferimento degli incarichi direttivi

Comma 1

Il Consiglio nazionale, il Consiglio diocesano ed il Consiglio regionale, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento

Nazionale e dal presente Atto Normativo provvedono al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze.

Comma 2

Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Articolo 12

Cessazione dall'incarico associativo e reintegro

Comma 1

Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza, nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

Comma 2

Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

Comma 3

La decadenza opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dal Regolamento per ricoprire l'incarico direttivo, salvo quanto previsto dall'art. 9 Comma 2.

Comma 4

L'atto di accertamento può essere sollecitato dallo stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

Comma 5

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, il Consiglio viene reintegrato con il primo dei non eletti della stessa lista.

Articolo 13
Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza
in relazione allo svolgimento di incarichi politici

Ribadendo che sono proprie della vocazione del fedele laico la conoscenza e la messa in pratica della Dottrina sociale della Chiesa e quindi anche la partecipazione alla vita politica del Paese secondo i metodi e gli strumenti del sistema democratico, l'Associazione ritiene di tutelare la propria indipendenza stabilendo che:

Comma 1

Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.

Comma 2

Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

Comma 3

I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli a tutti i livelli.

Comma 4

I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

Comma 5

Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua

rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Articolo 14

L'Assistente e i presbiteri collaboratori

Comma 1

Gli Assistenti diocesani e i presbiteri che collaborano collegialmente con essi secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 4 dello Statuto, sono nominati dall'Autorità ecclesiastica competente.

Comma 2

Gli Assistenti e i presbiteri collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività, prendendo parte alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze; vedi art. 21 comma 3) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative, che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Comma 3

L'Associazione Diocesana, nei limiti delle sue possibilità e su delibera del Consiglio Diocesano, riconosce agli Assistenti Diocesani un contributo periodico, a titolo di rimborso spese, per le loro attività a sostegno dell'Associazione.

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Articolo 15

Costituzione e scioglimento delle Associazioni territoriali

Comma 1

L'associazione diocesana di Rimini si articola in Associazioni territoriali, «di norma riferite alla comunità parrocchiale» (Statuto art. 20 comma 4).

Comma 2

Una associazione parrocchiale è costituita con atto del Consiglio Diocesano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- La presenza di almeno uno dei settori di appartenenza (Giovani o Adulti) come da Statuto nazionale (art. 12: "L'Azione Cattolica Italiana riunisce i bambini ed i ragazzi nell'Azione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due Settori");
- La presenza degli organismi di governo previsti dallo Statuto nazionale, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto normativo;
- Il consenso del parroco.

Comma 3

Là dove condizioni territoriali e motivazioni particolari (quali la scarsità del numero degli aderenti, la scarsa significatività della vita associativa, la ottimizzazione delle risorse umane e delle strutture, ecc.) lo consigliano, è possibile costituire una unica associazione territoriale che comprenda più parrocchie limitrofe.

Questa forma associativa porta il nome di «**Associazione interparrocchiale**» (cfr. Statuto art. 23 comma 3). Essa si caratterizza per una unica soggettività associativa.

Un'Associazione interparrocchiale è costituita con atto del Consiglio Diocesano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- la presenza di almeno uno dei settori di appartenenza (Giovani o Adulti) come da Statuto nazionale (cfr. art. 12);
- la presenza degli organismi di governo previsti dallo Statuto

nazionale, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto normativo;

- il consenso dei parroci delle parrocchie interessate;
- motivazioni valide che sostengano la scelta della struttura interparrocchiale come la migliore soluzione possibile.

L'Assistente della Associazione interparrocchiale sarà nominato dall'autorità ecclesiastica competente.

Comma 4

La domanda di costituzione di una Associazione parrocchiale o interparrocchiale deve essere presentata al Consiglio Diocesano da parte di un gruppo di fedeli laici, e deve esprimere la volontà di vivere la vita associativa in conformità con quanto stabilito dai documenti normativi.

L'Atto Costitutivo è formalizzato dal Consiglio diocesano come previsto dai comma 2 e 3 di questo articolo.

Le Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali già costituite alla data di approvazione di questo Atto Normativo, dovranno formalizzare la loro costituzione mediante la compilazione del modulo "Atto Costitutivo" entro la fine dell'anno 2006.

Comma 5

Un'Assemblea parrocchiale o interparrocchiale può formulare una richiesta ufficiale validamente motivata per lo scioglimento dell'Associazione, da presentare al Consiglio Diocesano.

Comma 6

Spetta solo al Consiglio Diocesano la valutazione di un eventuale scioglimento di una associazione parrocchiale o interparrocchiale formalmente costituita, sulla base di:

- mancanza di uno o tutti i requisiti di cui ai comma 2 e 3 di questo articolo,
- motivazioni fornite dall'assemblea parrocchiale richiedente.

Il Consiglio, con voto di maggioranza degli aventi diritto al voto, delibera lo scioglimento dell'Associazione parrocchiale o interparrocchiale.

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

Articolo 16

Organi dell'Associazione parrocchiale

Comma 1

«L'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana» (Statuto art. 23 comma 2).

Organi della Associazione parrocchiale sono:

- a) l'Assemblea parrocchiale;
- b) il Consiglio parrocchiale;
- c) il Presidente parrocchiale.

Comma 2 (Assemblea parrocchiale)

- L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti i soci dell'Associazione parrocchiale; il diritto di voto è esercitato da tutti gli aderenti appartenenti al Settore Giovani e al Settore Adulti. L'Assistente parrocchiale partecipa senza diritto di voto.
- L'Assemblea parrocchiale ha il compito di discutere, decidere e verificare le linee fondamentali del programma dell'Associazione parrocchiale, in accordo con il Parroco e tenendo presente la realtà della propria comunità parrocchiale, le attenzioni diocesane e nazionali, nell'ottica propria dell'unitarietà.
- All'inizio di ogni triennio associativo l'Assemblea parrocchiale elegge il proprio Consiglio ed eventualmente indica il Presidente parrocchiale. Spetta solo al Consiglio parrocchiale eleggere il Presidente parrocchiale e proporre il nominativo all'autorità ecclesiastica che ne effettua la nomina (Statuto art. 19.5).
- Il Consiglio parrocchiale provvederà inoltre alla designazione da uno a due Responsabili parrocchiali per ogni Settore e da uno a due Responsabili parrocchiali per l'ACR. I Responsabili, se al momento dell'elezione non ne facciano parte, diventano membri di diritto del Consiglio parrocchiale.
- Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle componenti: Adulti, Giovani,

Rappresentanti dell'ACR. Ogni socio vota per l'elezione di tutte le componenti del Consiglio, attraverso un numero di preferenze fissato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio parrocchiale uscente. Sono eleggibili tutti coloro i quali al momento dell'elezione risultano aderenti all'Associazione parrocchiale, siano maggiorenni e, si raccomanda, con un'adeguata esperienza associativa.

Comma 3 (Consiglio parrocchiale)

Il Consiglio parrocchiale, eletto dall'Assemblea parrocchiale, è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri. Il numero e la composizione sono stabiliti su proposta del Consiglio Parrocchiale uscente e approvati dall'Assemblea, in base alle necessità della propria Associazione: è importante comunque che siano rappresentati tutti i Settori e articolazioni presenti nell'Associazione come anche le componenti sia maschile che femminile.

Il Consiglio ha la responsabilità della vita e dell'attività dell'Associazione sia di fronte all'Assemblea che nei riguardi della comunità cristiana. Attua le decisioni dell'Assemblea in modo unitario; promuove l'attività dei gruppi; cura i passaggi degli aderenti tra ACR, Giovani e Adulti; si impegna, quando è possibile, a completare l'Associazione, nel caso mancasse l'ACR o uno dei due Settori; approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Comma 4 (Presidente Parrocchiale)

Il Presidente parrocchiale rappresenta l'Associazione, indice e presiede l'Assemblea, convoca, presiede e coordina la vita del Consiglio e tiene i collegamenti con l'Associazione diocesana.

Nel suo lavoro è coadiuvato dai Responsabili parrocchiali dei diversi Settori e, se lo si ritiene opportuno, da un Amministratore e da un Segretario parrocchiali, eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.

Comma 5

Nel caso in cui in una Associazione territoriale non sia presente l'ACR, l'Assemblea, per esprimere l'attenzione educativa di cui l'Azione Cattolica è portatrice, può eleggere un socio giovane o adulto come Referente per i ragazzi. Il Referente per i ragazzi diventa il riferimento per l'Associazione

diocesana ed è impegnato a far crescere l'attenzione dell'Associazione nei confronti dei ragazzi, cercando di favorire la nascita dell'ACR. Il Referente per i ragazzi partecipa all'Assemblea Diocesana senza diritto di voto.

Comma 6

Per quanto non espressamente precisato in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'associazione diocesana.

Articolo 17

Organi dell'Associazione interparrocchiale

Comma 1

L'Associazione interparrocchiale è formata da tutti i laici di due o più Parrocchie limitrofe che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 del presente Atto.

Comma 2

L'Associazione interparrocchiale è articolata come una Associazione parrocchiale.

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Articolo 18

Organi dell'Associazione diocesana

«L'Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana» (cfr. Statuto art. 20 comma 1).

Organi della Associazione diocesana sono:

- a) l'Assemblea diocesana;
- b) il Consiglio diocesano;
- c) la Presidenza diocesana;
- d) il Presidente diocesano.

Articolo 19

Assemblea diocesana

Comma 1

L'Assemblea diocesana «esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'Associazione» (Statuto art. 18).

L'Assemblea diocesana può dunque essere elettiva oppure programmatica.

In entrambi i casi viene convocata di norma ogni 3 anni dal Consiglio Diocesano in carica.

Qualora l'Assemblea elettiva non sia anche programmatica, il Consiglio Diocesano che risulta eletto si impegna a convocare l'Assemblea programmatica entro il termine massimo di un anno dall'Assemblea elettiva.

Comma 2 - Convocazione

L'Assemblea viene di norma convocata dal Consiglio diocesano. In particolare l'Assemblea elettiva del nuovo Consiglio diocesano deve essere convocata in data successiva al termine di svolgimento delle Assemblee parrocchiali elettive.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci iscritti ai Settori Adulti e Giovani dell'Associazione diocesana, con le seguenti modalità:

- l'annuncio dell'iniziativa deve essere inoltrato per iscritto al Presidente diocesano da almeno venti soci promotori (adulti o giovani, validamente iscritti all'associazione alla data della comunicazione), corredato da una proposta di O.d.G. e/o di mozione che si intendono sottoporre all'Assemblea;
- almeno uno dei soci promotori deve essere membro dell'Assemblea diocesana con diritto di voto;
- entro trenta giorni dalla data di tale comunicazione deve essere completata la raccolta delle firme dei richiedenti l'Assemblea e deve avvenire la consegna al Presidente diocesano delle firme stesse;
- i firmatari devono risultare iscritti all'Associazione al momento della consegna delle firme al Presidente diocesano;
- il Presidente diocesano indice l'Assemblea entro 45 giorni dall'avvenuta consegna delle firme, dopo averne verificata la validità.

Comma 3 - Composizione

L'Assemblea diocesana si ritiene validamente costituita se sono presenti la maggioranza degli aventi diritto al voto.

All'Assemblea diocesana partecipano, con diritto di voto:

- I Presidenti delle Associazioni Parrocchiali;
- I Delegati Parrocchiali (rappresentativi di tutta l'associazione ACR, ACG, ACA) calcolati in base al seguente criterio: Associazioni con aderenti fino a 20 n. 4, da 21 a 50 n. 6, da 51 a 100 n. 8, oltre 100 n. 10;
- I due Segretari Diocesani del MSAC eletti dai rispettivi Congressi diocesani ed un delegato del movimento;
- I due Segretari Diocesani del MLAC eletti dai rispettivi Congressi diocesani ed un delegato del movimento;
- I componenti del Consiglio Diocesano di AC in carica.

- I Presidenti diocesani della FUCI e con loro altre tre rappresentanti della Federazione;
- I Presidenti diocesani di MEIC e MIEAC.

Ai lavori dell'Assemblea diocesana possono partecipare, in qualità di uditori tutti i soci di AC e gli assistenti diocesani e parrocchiali. In particolare gli assistenti diocesani sono tenuti ad accompagnare i lavori assembleari presiedendo le celebrazioni ed i momenti di preghiera.

Comma 4 - Delega di voto

Nel caso un delegato sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può esercitare il proprio voto tramite una delega.

Questa prerogativa non può essere esercitata da uno dei delegati all'Assemblea, ma da un socio dell'Associazione incaricato dal delegato assente; in ogni caso nessuno può esprimere più di un voto.

Sarà cura del Presidente Parrocchiale comunicare alla Segreteria dell'Assemblea ogni cambiamento rispetto ai delegati parrocchiali in precedenza comunicati.

Comma 5 - Assemblea diocesana elettiva

L'Assemblea Diocesana Elettiva, convocata ogni tre anni, elegge il Consiglio Diocesano dell'Associazione.

Almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea, il Consiglio diocesano deve approvare il Regolamento assembleare ed inviarlo tempestivamente a tutte le associazioni parrocchiali.

In esso, in particolare, verranno presentati i requisiti per le candidature all'elezione nel Consiglio Diocesano di AC.

I delegati all'Assemblea, all'inizio della riunione, su proposta del Presidente Diocesano uscente, nominano:

- Il Presidente dell'Assemblea (che, se socio, non può essere candidato al Consiglio Diocesano) con il compito di provvedere al regolare funzionamento dei lavori dell'Assemblea;
- Il Segretario dell'Assemblea (che, se socio, non può essere candidato al Consiglio Diocesano) con il compito di redigere tutti i verbali dell'Assemblea;
- La Commissione Elettorale formata da tre componenti (che, se

soci, non possono essere candidati al Consiglio Diocesano) con i seguenti compiti:

- Essere responsabili ciascuno dei seggi di una lista elettorale;
- Verificare il diritto di voto;
- Affiggere le liste dei candidati;
- Scrutinare le schede e, a votazione ultimata, insieme al Segretario dell'Assemblea, redigere i verbali elettorali;
- Compilare la lista degli eletti, una copia della quale sarà consegnata al Vescovo.

L'Assemblea Diocesana, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio Diocesano, elegge ventuno componenti, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 1 ed in riferimento all'art. 27, comma 1 dello Statuto.

Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle componenti: Adulti, Giovani, Rappresentanti dell'ACR.

L'Assemblea elegge 7 candidati della lista degli Adulti; 7 candidati della lista dei Giovani; 7 candidati della lista dei Rappresentanti dell'ACR.

Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.

Ogni componente l'Assemblea Diocesana ai sensi dell'art. 22, comma 1 punto a dello Statuto partecipa, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate e può esprimere fino a quattro preferenze per ognuna di esse.

Per quanto non contemplato dal presente Atto, si rimanda all'apposito Regolamento assembleare approvato dal Consiglio diocesano.

Comma 6 - Votazione dei delegati all'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Diocesana elegge i rappresentanti dell'Associazione all'Assemblea Nazionale, oppure su proposta del Presidente dell'Assemblea può delegare il nuovo Consiglio diocesano a scegliere i propri rappresentanti.

Comma 7 – Assemblea diocesana programmatica

L'Assemblea diocesana programmatica, convocata ogni tre anni, discute ed approva le linee programmatiche dell'Associazione diocesana.

Si caratterizza per i seguenti momenti:

- **Fase preparatoria.** La Presidenza Diocesana ha il compito di accompagnare tutta l'Associazione in un cammino che consenta ad ogni aderente di giungere al momento assembleare adeguatamente informato e preparato. In particolare il programma triennale, da presentare e approvare in Assemblea, dovrà essere elaborato in collaborazione con tutte le Associazioni parrocchiali. A tal scopo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea si riunirà il Comitato Presidenti nel corso del quale la Presidenza presenterà il percorso assembleare. I Presidenti Parrocchiali, prima della convocazione dell'Assemblea, dovranno convocare i rispettivi Consigli Parrocchiali al fine di elaborare i contributi da inviare alla Segreteria dell'Assemblea entro i tempi prestabiliti dal Regolamento dell'Assemblea.
- **Operazioni preliminari.** L'Assemblea diocesana programmatica è presieduta dal Presidente Diocesano. Il Segretario Diocesano si occupa del regolare funzionamento delle operazioni assembleari e della redazione del verbale. Su proposta del Presidente Diocesano è nominata una Segreteria dell'Assemblea per tutte le operazioni tecniche e per la verifica delle eventuali operazioni di voto sulle iniziative e programmi proposti.
- **Svolgimento dell'Assemblea.** Almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea il Consiglio diocesano deve approvare il regolamento assembleare ed inviarlo tempestivamente a tutte le associazioni parrocchiali. In esso, in particolare, verranno presentati i requisiti per la presentazione delle mozioni che si intendono sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Sarà cura del Consiglio diocesano, in fase di definizione del programma assembleare, tenere conto dei tempi di svolgimento complessivi e della necessità di riservare un tempo adeguato per la

presentazione, la discussione e la votazione delle mozioni. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 30 a proposito delle modifiche all'Atto Normativo diocesano e ferme restando le condizioni per cui si possa ritenere validamente costituita l'Assemblea, le delibere si ritengono approvate se riscuotono la maggioranza dei voti dei presenti con diritto di voto. Il voto si esprime in modo palese peralzata di mano da parte dei partecipanti con diritto di voto. Per quanto non previsto nel presente Atto, si rimanda all'apposito Regolamento approvato dal Consiglio diocesano.

Articolo 20

Consiglio diocesano

Comma 1 - Funzioni

Al Consiglio diocesano spetta: «la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali» (Statuto art. 18)

Il Consiglio diocesano di norma convoca l'Assemblea diocesana.

Comma 2 - Composizione

Fanno parte del Consiglio diocesano, **con diritto di voto**:

- a) i membri eletti dall'Assemblea diocesana;
- b) i membri della Presidenza;
- c) i Segretari diocesani del MSAC e del MLAC;
- d) uno dei Presidenti di FUCI, MEIC e MIEAC.

Fanno parte del Consiglio diocesano, **senza diritto di voto**:

- a) l'Assistente diocesano unitario;
- b) gli Assistenti di tutti i Settori, articolazioni e Movimenti di ACI;
- c) i membri di organismi associativi regionali o nazionali;

- d) un rappresentante designato dal Comitato Presidenti;
- e) eventuali soci cooptati dal Consiglio, su proposta della Presidenza, fino ad un massimo di 4.

La Presidenza Diocesana può invitare a partecipare ad alcune sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i Presidenti parrocchiali, gli ex Presidenti diocesani o, qualora lo ritenga utile, altre persone per ragioni specifiche.

Comma 3 - Reintegro

Qualora un membro eletto del Consiglio Diocesano entri a far parte della Presidenza, come da Art. 21 comma 3, oppure rifiuti l'incarico, si dimetta o decada come da Art. 12 e 13, il numero dei consiglieri eletti dovrà essere reintegrato recuperando il primo dei non eletti della stessa lista. Questi potrà esercitare le proprie funzioni dalla seduta successiva all'avvenuta nomina.

Comma 4 - Funzionamento

La programmazione delle sedute del Consiglio viene effettuata e comunicata ai Consiglieri dalla Presidenza diocesana. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese, comunque non meno di sei volte l'anno.

Per ogni convocazione viene redatto un ordine del giorno che il Segretario diocesano provvede a comunicare ai Consiglieri prima della seduta. Durante il Consiglio viene redatto il verbale degli interventi.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta anche attraverso una lettera inviata al Presidente diocesano e sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio deve essere convocato nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Articolo 21

La Presidenza diocesana

Comma 1 - Funzioni

«La Presidenza provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze» (Statuto art. 18).

Al Presidente «spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi» (Statuto art. 18), oltre ad essere il legale rappresentante dell'Associazione diocesana (cfr. art. 1 comma 4).

Comma 2 - Composizione

Fanno parte della Presidenza diocesana con diritto di voto:

- a) Il Presidente diocesano;
- c) L'Amministratore diocesano;
- d) Il Segretario
- e) I due Vice-Presidenti Responsabili del Settore Adulti;
- f) I due Vice-Presidenti Responsabili del Settore Giovani;
- g) Il/la Responsabile dell'ACR;

Fanno parte della Presidenza diocesana senza diritto di voto:

- a) L'Assistente Unitario;
- b) Gli Assistenti diocesani di tutti i Settori, Articolazioni e Movimenti di AC
- c) Eventuali responsabili per incarichi specifici designati dalla Presidenza diocesana, in numero massimo di 2.

Comma 3 - Elezione della Presidenza Diocesana

Le fasi per la formazione della Presidenza diocesana sono:

Il primo Consiglio Diocesano dopo l'Assemblea Elettiva è convocato dall'Assistente Unitario e presieduto dal Consigliere eletto più anziano di età.

In tale seduta si vota a scrutinio segreto la terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del Presidente Diocesano.

Ricevuta la nomina dal Vescovo, entro dieci giorni, il Presidente Diocesano convoca il Consiglio Diocesano per la formazione della Presidenza, per la designazione degli incarichi e per l'eventuale scelta dei delegati all'Assemblea Nazionale (art. 19 comma 6).

Durante questa seconda riunione del neo-eletto Consiglio diocesano, nella quale hanno diritto di voto solo i 21 membri eletti dall'Assemblea diocesana:

- Il Presidente propone al Consiglio, per l'approvazione, la nomina del Segretario e dell'Amministratore in persone (come da Statuto)

di propria fiducia, che può liberamente scegliere anche al di fuori dei componenti del Consiglio, purché risultino regolarmente iscritti all’Azione Cattolica. Ottenuta l’approvazione costoro (come da Statuto) entrano a far parte della Presidenza e del Consiglio a tutti gli effetti.

- Il Consiglio così formato elegge a scrutinio segreto come componenti della Presidenza Diocesana: due Vice Presidenti-Responsabili del Settore Adulti, proposti dai Consiglieri dello stesso Settore appositamente riunitisi; due Vice Presidenti-Responsabili del Settore Giovani, proposti dai Consiglieri dello stesso Settore appositamente riunitisi; il/la Responsabile dell’A.C.R., proposto/a dai Consiglieri della stessa Articolazione appositamente riunitisi. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

Per quanto non contemplato dal presente Atto, si fa riferimento alla normativa dello Statuto e del suo Regolamento Nazionale di Attuazione ed al Regolamento diocesano per l’elezione degli incarichi direttivi.

Articolo 22

Altri organismi

Comma 1 - Comitato Presidenti

Il Comitato Presidenti è composto da tutti i Presidenti delle Associazioni parrocchiali e interparrocchiali.

E’ convocato dal Presidente diocesano allo scopo di mantenere il più stretto collegamento con le realtà parrocchiali, e per confrontarsi e discutere le iniziative dell’associazione a livello unitario.

Comma 2 - Equipes diocesane

Ogni Settore e Articolazione attua le proprie scelte e attività attraverso le équipes diocesane.

Le équipes diocesane sono convocate e presiedute dal/dai responsabili di Settore o Articolazione. Agli incontri delle équipes diocesane partecipano gli Assistenti di Settore o Articolazione.

Comma 3 - Gruppi diocesani di Azione Cattolica

I Gruppi diocesani di Azione Cattolica, ideati «allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti» (Statuto art. 20 comma 4), si costituiscono formalmente per approvazione del Consiglio Diocesano, a maggioranza dei suoi componenti, alle seguenti condizioni: definizione dell'ambiente di riferimento o delle condizioni ed esperienze di vita (fidanzati, famiglie, giovani, ecc.) che si intendono servire secondo le finalità e le modalità proprie dell'Associazione; presentazione di un ordinamento interno in conformità alle norme statutarie e alle altre disposizioni normative proprie; sottoscrizione di almeno dodici soci maggiorenni.

Comma 4 - Movimenti diocesani di Azione Cattolica

«Più Gruppi operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica italiana» (Statuto art. 20 comma 4). Il Consiglio diocesano promuove, laddove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, la costituzione di Movimenti diocesani in relazione a particolari esigenze pastorali del territorio e degli ambienti di vita. Un Movimento si costituisce con l'approvazione del Consiglio Diocesano, a maggioranza dei suoi componenti, alle seguenti condizioni: constatazione di una avviata e consolidata esperienza ecclesiale dei Gruppi che lo compongono; presa di coscienza della sua necessità in ordine all'ambito specifico di interesse; presentazione dell'ordinamento interno; sottoscrizione di almeno cinquanta soci maggiorenni.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

L'Associazione diocesana ricava le risorse economiche e finanziarie, necessarie per lo svolgimento della propria attività e finalità: dalla raccolta delle quote associative annuali; attraverso modalità di natura occasionale (donazioni, lasciti, rimborsi, sovvenzioni, contributi da enti privati o pubblici); da rendite di beni mobili o immobili.

La principale fonte di finanziamento è costituita dai contributi associativi ordinari e straordinari.

I soci sono invitati a concorrere al sostegno della vita dell'Associazione diocesana, oltre che con il proprio contributo di partecipazione personale, anche attraverso varie forme di sostegno finanziario.

Articolo 23

I contributi associativi ordinari: le quote associative

Comma 1

La modalità principale di contribuzione dei soci è costituita dal versamento della quota associativa annuale, con la quale si rinnova l'adesione all'Associazione.

Comma 2

La campagna annuale per il tesseramento e la raccolta delle quote viene svolta dalle Associazioni territoriali e culmina, di norma, con la Festa della Adesione, che le parrocchie indicano nel giorno dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre.

Comma 3

L'entità delle quote per i soci dell'Associazione diocesana viene proposta annualmente dalla Presidenza, sulla scorta di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale e dopo aver sentito il parere dell'Amministratore, in modo differenziato per i Settori e per l'ACR. Tale proposta viene successivamente presentata, per l'approvazione, al Consiglio diocesano.

Comma 4

La Presidenza stabilisce l'ammontare delle quote per le Associazioni territoriali, per le adesioni familiari come anche per situazioni associative che si ritengano meritevoli di ulteriore differenziazione. Anche queste decisioni sono sottoposte a ratifica del Consiglio diocesano.

Comma 5

Il Segretario diocesano, coadiuvato dall'Amministratore, provvede alla raccolta delle quote dei soci di ciascuna Associazione territoriale, consegnando al suo Presidente, o a un suo delegato, le tessere per i soci, e rilasciando la ricevuta delle somme incassate.

Comma 6

L'Amministratore successivamente cura il trasferimento al Centro Nazionale della quota dovuta e registra le eventuali somme eccedenti nell'apposita posta delle Entrate.

Articolo 24

I contributi associativi ordinari: le quote per la partecipazione a iniziative associative

Comma 1

L'Azione Cattolica diocesana promuove varie iniziative e momenti formativi, in particolare Campi diocesani, Feste, Incontri per i soci dei Settori e dell'ACR. Tali iniziative sono di norma finanziate ponendo a carico dei partecipanti una quota di iscrizione.

Comma 2

Le quote di iscrizione sono stabilite dalla Presidenza, su proposta dei Responsabili dell'iniziativa e dopo aver sentito il parere dell'Amministratore, con il fine di assicurare sia la copertura delle spese vive di ciascuna iniziativa sia ponendo a carico di esse una quota a sostegno dei costi fissi e generali dell'Associazione diocesana.

Comma 3

La Presidenza può determinare, in particolari circostanze, quote di partecipazione in deroga rispetto al principio sopra enunciato.

Comma 4

Per ogni iniziativa diocesana, la Presidenza designa uno o più responsabili e affida loro il compito di curarne anche la gestione economica, coordinando l'attività di spesa e provvedendo all'incasso delle quote di partecipazione, secondo quanto stabilito.

Articolo 25

I contributi associativi straordinari

In talune circostanze, allo scopo di attuare iniziative di natura straordinaria, l'Associazione diocesana, su proposta della Presidenza e dopo approvazione del Consiglio, può invitare i soci al versamento di contributi destinati alla realizzazione di specifiche finalità o progetti e, comunque, sempre su base volontaria. La Presidenza può stabilire il ricorso alla base associativa con relative modalità di raccolta, attraverso il coinvolgimento diretto delle Associazioni territoriali.

SEZIONE II

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26

La responsabilità della gestione amministrativa a livello diocesano

Comma 1

La responsabilità della gestione amministrativa dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza diocesana, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente. L'Amministratore è coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici, che ha funzioni consultive.

Comma 2

Il Segretario diocesano assicura il coordinamento e la programmazione dell'attività della Presidenza e del Consiglio diocesano. Cura, insieme all'Amministratore, il buon funzionamento del Centro Diocesano, sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo.

Articolo 27

Il bilancio

Comma 1

L'Amministratore, in collaborazione con i Responsabili di Settore e i Responsabili ACR e con il supporto del Segretario, provvede a formulare, entro la fine di ogni anno sociale, il Bilancio di Previsione relativo all'anno successivo e, entro tre mesi dall'inizio di ciascun anno, il Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente.

Comma 2

Sia il Bilancio Preventivo che quello Consuntivo sono soggetti all'approvazione del Consiglio diocesano. La redazione del bilancio di previsione e del consuntivo deve essere approvata entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno.

Comma 3

Nel corso dell'anno sociale, almeno una riunione di Presidenza viene dedicata a verificare l'andamento della gestione economica, controllando l'evoluzione delle Entrate e delle Uscite in rapporto al Bilancio di Previsione. In caso di scostamenti di rilevante entità, il Presidente convoca il Consiglio diocesano per le opportune comunicazioni e determinazioni.

Articolo 28

Il Comitato per gli Affari Economici

L'Associazione diocesana si avvale di un Comitato per gli Affari Economici, composto da due soci, competenti in materia amministrativa, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente, e dall'Amministratore, che presiede e convoca il Comitato. Tale Comitato decade insieme alla Presidenza.

Articolo 29

La responsabilità della gestione amministrativa a livello parrocchiale

Per il livello delle Associazioni territoriali, la responsabilità amministrativa è in capo al Consiglio parrocchiale o interparrocchiale che, di norma, delega tale compito al Presidente oppure ad un socio, da lui designato, dotato di sufficienti competenze in campo amministrativo. Il Consiglio parrocchiale o interparrocchiale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30

Le modifiche all'Atto Normativo

Comma 1

Ogni eventuale modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Comma 2

Si dà mandato al Consiglio diocesano di recepire eventuali richieste di modifiche o integrazioni da apportare al presente Atto da parte del Consiglio nazionale, in occasione della sua prima approvazione.

Articolo 31

Norme di rinvio

Comma 1

Per ciò che non è esplicitamente previsto nel presente Atto Normativo, si rimanda a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionali dell'Azione Cattolica Italiana.

INDICE

PREMESSA pag. 3

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI RIMINI

Articolo 1 pag. 5

ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI RIMINI

Articolo 2 - Richiesta di adesione pag.11

Articolo 3 - Accoglimento della richiesta
di adesione pag.11

Articolo 4 - Forme dell'adesione e gestione
degli elenchi dei soci pag.12

Articolo 5 - Ritiro ed esclusione dall'Associazione pag.12

Articolo 6 - Diritti e doveri di partecipazione
e condizioni per il loro esercizio pag.13

Articolo 7 - Partecipazione democratica pag.14

Articolo 8 - Regole generali per l'esercizio
di diritto al voto pag.14

Articolo 9 - Elettorato passivo pag.15

Articolo 10 - Incarichi direttivi pag.15

Articolo 11 - Conferimento degli incarichi direttivi pag.15

Articolo 12 - Cessazione dall'incarico associativo
e reintegro pag.16

Articolo 13 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza
in relazione allo svolgimento di incarichi
politici pag.17

Articolo 14 - L'Assistente e i presbiteri collaboratori pag.18

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Articolo 15 - Costituzione e scioglimento delle
Associazioni territoriali pag.19

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

- Articolo 16 – Organi dell'Associazione parrocchiale pag.21
Articolo 17 – Organi dell'Associazione interparrocchiale pag.23

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

- Articolo 18 – Organi dell'Associazione diocesana pag.24
Articolo 19 – Assemblea diocesana pag.24
Articolo 20 – Consiglio diocesano pag.29
Articolo 21 – La Presidenza diocesana pag.30
Articolo 22 – Altri organismi pag.32

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- SEZIONE I - LE FONTI DI FINANZIAMENTO*
DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA pag.34
- Articolo 23 – I contributi associativi ordinari:
le quote associative pag.34
- Articolo 24 – I contributi associativi ordinari:
le quote per la partecipazione
a iniziative associative pag.35
- Articolo 25 – I contributi associativi straordinari pag.36
- SEZIONE II - LA GESTIONE AMMINISTRATIVA* pag.36
- Articolo 26 – La responsabilità della gestione
amministrativa a livello diocesano pag.36
- Articolo 27 – Il bilancio pag.37
- Articolo 28 – Il Comitato per gli Affari Economici pag.37
- Articolo 29 – La responsabilità della gestione
amministrativa a livello parrocchiale pag.38

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 30 – Le modifiche all'Atto Normativo pag.39
Articolo 31 – Norme di rinvio pag.39

